

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Costituzione e denominazione.

1. E' costituita la Società per Azioni denominata "ACAM Acque S.p.A.", retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.
2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4 – Oggetto

1. La società ha ad oggetto la gestione dei sotto elencati servizi e/o attività:
 - a) gestione del ciclo idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
 - b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico;
 - c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso civile;
 - d) riutilizzo di acque provenienti dalla depurazione dei reflui urbani;
 - e) trattamento delle acque di prima pioggia;
 - f) salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico in genere;
 - g) attività di controllo e di regimazione delle acque;
 - h) realizzazione e gestione di reti di raccolta e trasporto di acque bianche urbane;
 - i) gestione delle aree di salvaguardia;
 - j) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
 - k) altre attività strumentali connesse e/o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti tra cui:
 - gestione e manutenzione impianti per conto terzi;
 - autotrasporto di cose e rifiuti per conto terzi e attività di gestione rifiuti;
 - l) progettazione, realizzazione, installazione, modifica e manutenzione di:
 - impianti di depurazione;
 - impianti di captazione, potabilizzazione e accumulo di acque potabili;
 - impianti di sollevamento acque potabili ed acque reflue;

Inca Piccioli

Giulio Piana



- impianti elettrici strumentali civili ed industriali;
 - automazione e quadri elettrici;
 - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici (a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore);
 - impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - m) lavorazioni meccaniche con utilizzo di macchine utensili;
 - n) installazione e manutenzione di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;
 - o) installazione, modifica e manutenzione di carpenteria meccanica e tubazioni, compresa l'attività di saldatura;
 - p) manutenzione di strutture edili degli impianti.
2. Le attività di cui sopra saranno svolte dalla Società nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.

3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari. Potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico.

4. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni.

5. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 24.260.050,00 (ventiquattromilioniduecentosessantamila-cinquanta/00) diviso in n. 2.426.005 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci/00) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
3. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti anche da parte dei soci.
4. La Società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Innocenzo

Giuseppe



Art. 7 – Trasferimento di azioni

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" e "trasferire" si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, conferimento in natura, permuta, donazione, fusione, scissione, trasferimento, affitto d'azienda o ramo d'azienda) in base a cui, o a seguito di cui, si consegue, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, a titolo onerato e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a favore di terzi della proprietà delle, e/o della nuda proprietà delle, e/o della detenzione delle, e/o del possesso delle, e/o della costituzione e/o del trasferimento di diritti reali di godimento sulle, azioni (o parte di esse) della Società detenute da ciascun socio, ovvero di ogni diritto derivante da o relativo alle stesse, come ad esempio diritti di opzione o diritti di prelazione, usufrutto ed ogni altro diritto affine. 2. Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni concernenti:

1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
2. la trasformazione della Società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c..

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Innocenzi

Giuseppe Felici



6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Art. 9 – Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all'art. 2410 e seguenti del c.c.

2. La Società può emettere inoltre obbligazioni convertibili.

Art. 10 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria secondo le norme del presente statuto.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 11 – Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è di norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro luogo in Italia.

Art. 12 – Avviso di convocazione

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le modalità di cui agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura degli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi idonei a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale telegramma, fax e posta elettronica) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13 – Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza

Giuseppe Piccioli

Giuseppe Piccioli



delle condizioni previste dall'art. 2364 2° comma c.c..

2. L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta l'Amministratore Delegato, ovvero tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 14 – Intervento e voto

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso in Assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

Art. 15 – Presidenza e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, designato ai sensi dell'art. 2371 c.c..

2. L'Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive, è regolarmente costituita e delibera ai sensi di legge.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge.

2. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti decisioni:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, e dei relativi compensi ed emolumenti;
- c) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi ed emolumenti;
- d) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) operazioni sul capitale sociale, l'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi.

Inconficcial'



- g) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società;
- h) scioglimento della Società o revoca dello scioglimento della Società;
- i) trasferimento della sede legale della Società al di fuori del Comune di La Spezia.

Art. 18 – Organi

1. Gli organi della Società sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un numero fisso di 3 (tre) amministratori, scelti anche tra non soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un amministratore, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c. con voto unanime degli amministratori rimasti in carica. In mancanza di detto voto unanime, ovvero quando cessino dalla carica per qualsiasi causa due amministratori, viene meno l'intero Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, quando sia decaduto convoca senza indugio l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori.
4. Se l'Assemblea dei soci non vi ha provveduto, il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi membri, il Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dell'Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

Art. 20 – Poteri e validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2., le decisioni relative alle materie di seguito elencate saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere delegate, né potranno essere sottoposte all'Assemblea, e potranno essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti e solo con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) proposte, da formulare all'Assemblea per la modifica dello statuto sociale, che riguardino aumenti di capitale, emissioni di strumenti finanziari partecipativi, modifiche alle previsioni relative a competenze degli organi societari e maggioranze qualificate, ad eccezione degli aumenti a titolo gratuito e degli adeguamenti dovuti a disposizioni normative inderogabili;
 - b) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi dei contratti di

Incopiccioli

Luigi Ferraro



servizio aventi ad oggetto la disciplina della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fatta eccezione per le modifiche e/o integrazioni in ottemperanza a disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità competenti o che siano già condivise e accettate dalle autorità competenti;

- c) proposte di modifica delle linee guida del piano industriale della Società;
- d) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, ivi incluse l'acquisto e la vendita di beni immobili, fatta eccezione per operazioni il cui valore, su base annua, non ecceda il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società, e fatta comunque eccezione per quelle operazioni già previste e autorizzate nel budget annuale e nel piano industriale (e loro successive modifiche);
- e) approvazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni) che non siano già previste nel piano industriale.

4. Di ogni seduta è redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione e svolgimento delle riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di altro amministratore, a condizione che la richiesta contenga l'indicazione delle materie da trattare.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telegramma, fax o comunicazione di posta elettronica, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi per gli effetti dell'art. 2405 del codice civile.

4. In mancanza delle suddette formalità, la riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento; la presidenza è assunta dall'Amministratore Delegato.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o teleconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o tra soggetti esterni ⁽³⁾ fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

Art. 22 – Deleghe di Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi componenti il Presidente e l'Amministratore Delegato.

2. Il Presidente avrà i seguenti poteri e facoltà, in aggiunta a quelli ad esso spettanti per legge: (i) supervisione delle funzioni di *audit* interno (anche con riferimento ai contratti di servizio di cui è parte la Società) (ii) rapporti con i Comuni e con l'Ente d'Ambito della Provincia di La Spezia, congiuntamente e d'intesa con l'Amministratore Delegato.

3. Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione delega ad

Incipicciol 7

Luigi Schivo



uno dei suoi membri (Amministratore Delegato) tutte le materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al Consiglio di Amministrazione stesso; a detto Amministratore Delegato sarà attribuita la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale nelle materie oggetto di delega.

Art. 23 – Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e le indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, ove presente, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c..
2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e le remunerazioni di quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 24 – Collegio Sindacale

1. Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio, coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c..
5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti dal presente Statuto e delle normative specificamente applicabili.
7. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 2401 c.c.. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà essere senza indugio appositamente convocata. L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
8. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere, verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio.

Art. 25- Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti, prevista all'art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.



TITOLO VI
BILANCI ED UTILI

Art. 26 – Esercizio

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Bilanci ed utili

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

2. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale dei conti

3. L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:

– il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;

– il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa deliberazione.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest'ultimo.

TITOLO VII
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 28 – Scioglimento della Società

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

TITOLO VIII
FORO COMPETENTE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Foro competente

1. Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero insorgere sia durante la vita sia durante la liquidazione della Società, tra la Società medesima e i Soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, i Sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la Società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la Società.

Art. 30 – Disposizioni integrative

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

*(1) delle una parola: "snew"; (2) verbo: "onerow"; (3) delle una parola "fuori"
si appiavano numero 3 (tre) ricorso postale sia me lettere al componente
in assemblea*

*Luigi Piccol*¹⁹



Luigi Piccol

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.